

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per le Autonomie

Circolare 27 ottobre 2006, n. 3

Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. Articolo 7, decreto-legge n. 2223/2006

L'articolo 7 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso la possibilità di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione degli atti in oggetto indicati anche "agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista".

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi insorti a seguito dell'introduzione di tale nuova disposizione e corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti fatte pervenire dai Comuni si precisa quanto segue.

E' opportuno evidenziare anzitutto che la legge di conversione ha apportato una sostanziale modifica alla norma originariamente recata dal decreto-legge, specificando che si tratta di autenticazione della sottoscrizione degli atti in questione. Al pubblico dipendente è stato, quindi, attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella relativa all'articolo 21 del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 3445, avente ad oggetto "autenticazione delle sottoscrizioni", il quale rimanda per le modalità applicative all'articolo 38, comma 2 e 3, del medesimo decreto. Peraltro, a conferma di tale orientamento, già in materia di prima registrazione dei veicoli del P.R.A., l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), nel consentire detta facoltà allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) ne aveva disposto l'effettuazione con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La legge fa generico riferimento agli "uffici comunali", disponendo l'abrogazione dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa), che imputavano la specifica competenza ai dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, pertanto, che il legislatore, in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia degli enti locali, abbia inteso lasciare all'autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare, in base alla propria organizzazione, gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito, nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere le relative attività.

Per quanto attiene ai costi, la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente tranne i previsti diritti di segreteria. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'articolo 1 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A - Tariffa al medesimo decreto.

La trascrizione dei contratti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A., obbligatoria in base al combinato disposto degli articoli 2683 e 2684 del codice civile, compete al Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale stabilisce che "in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli, ..., il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato".

Per quanto attiene, infine, all'eventuale necessità di far luogo alla istituzione di un apposito repertorio, si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto che l'articolo 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 non lo prevede e che la norma generale, di cui all'articolo 67 del d.p.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce un preciso collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o, comunque, l'adozione di "atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso". Né l'una né l'altra condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'articolo 7 del citato d.p.R. n. 31/1986, che richiama l'articolo 11-bis della Tabella allegata al medesimo decreto.